



Appunti di diritto penale canonico

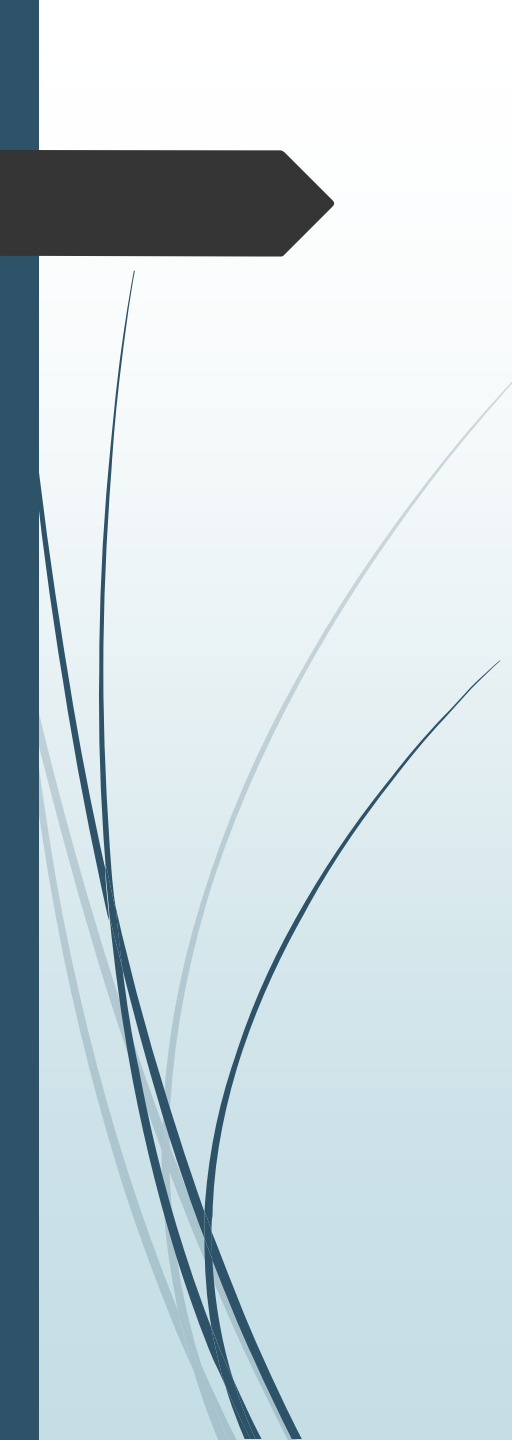
Matteo Visioli

*Diploma in Safeguarding
per la tutela di minori
e adulti vulnerabili
nei contesti ecclesiali*

Marzo 2026

Van Gogh - Notte stellata





0. Un volo radente

- Affronteremo qualche istituto giuridico canonico che può interessare gli operatori nelle diocesi e istituti religiosi in prospettiva di *safeguarding*:
 - protezione dei minori in senso ampio
 - promozione dei minori in senso ampio



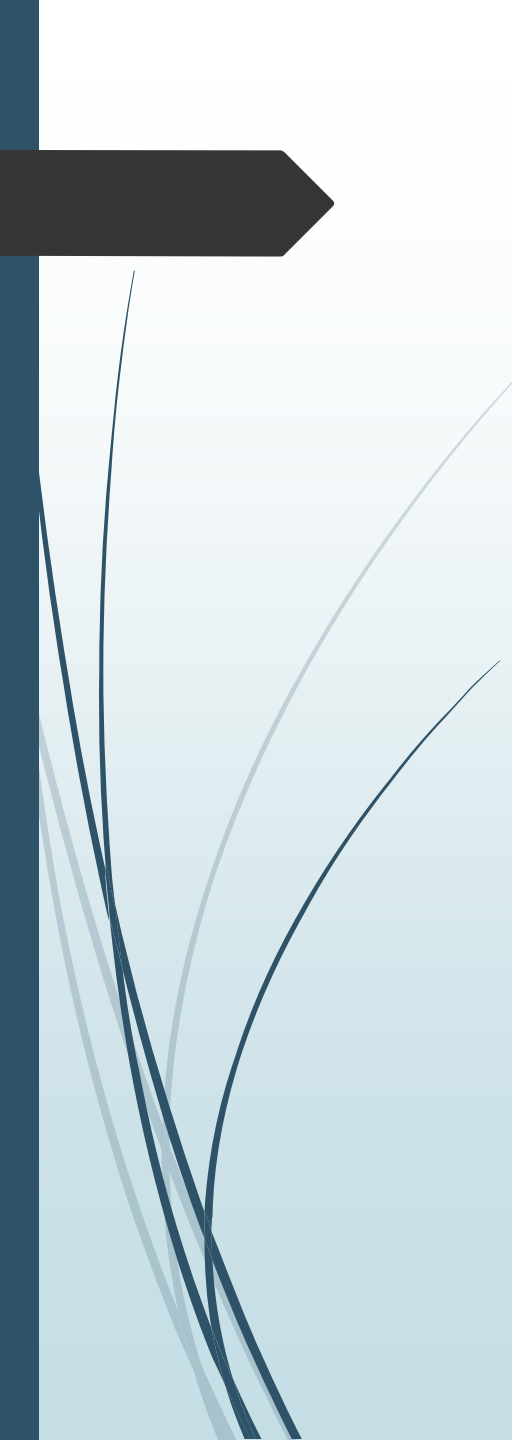
Indicazioni bibliografiche

- Il materiale inviato approfondisce alcuni dei temi affrontati in modo breve durante queste ore.



Premessa 1: Equiparazione e analogia

- Minore: infra 18 anni
- Abituale uso imperfetto di ragione: equiparato al minore
- Adulto vulnerabile: trattato in modo analogo ma con differente tipizzazione: diversa competenza, diversa natura...



Premessa 2: testi di riferimento

- CIC e CCEO
- Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (2021)
- VELM (*Vos estis lux mundi*) 2023
- Altri non normativi: *Vademecum*, *Sussidio Applicativo DTL*, linee guida CE e IVC, associazioni di fedeli ecc.
- Dottrina e giurisprudenza

1. La segnalazione/denuncia

- Espressamente formulata per scritto
- Espressamente formulata per testimonianza orale (centri di ascolto...)
(il segnalante può non coincidere con la persona interessata: può essere lo stesso reo...)
- Occasionali nel corso di altri procedimenti
- Notizie dalla pubblica amministrazione della giustizia →
- Notizie da organi di informazione
- Fonte anonima: cosa fare? →



Protocollo aggiizionale

ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE

Protocollo aggiizionale 2b:

«La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici».

In base all'art. 129 delle norme attuative del c.p.p. (e nel contesto degli accordi concordatari), il Pubblico Ministero ha l'obbligo di informare l'Autorità Ecclesiastica competente (Ordinario o Santa Sede) nel caso di procedimenti penali a carico di ecclesiastici, specialmente quando si applicano misure limitative della libertà o viene esercitata l'azione penale.

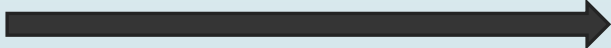


Vademecum

Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici

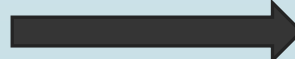
- «Talvolta, la *notitia de delicto* può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale *notitia*, soprattutto quando essa è accompagnata da documentazione che attesta la probabilità di un delitto; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di *notitia*, che non va assolutamente incoraggiato» (n. 11).

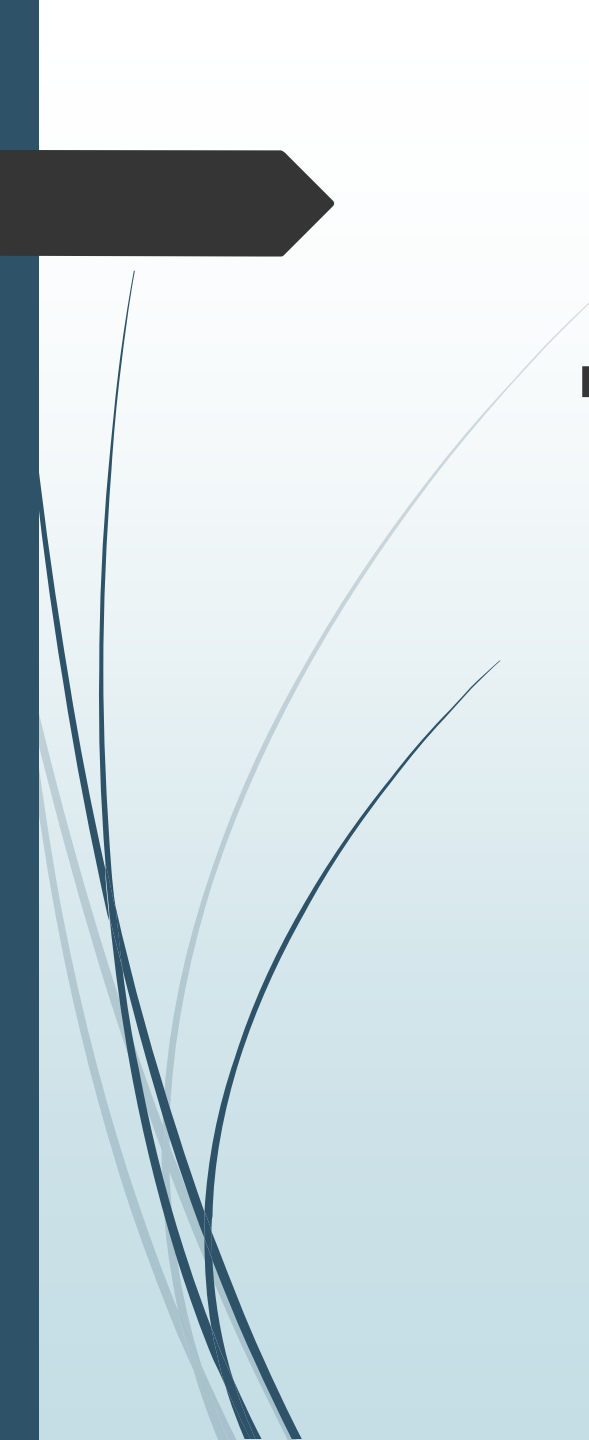
La *notitia de delicto* / 1

- Cosa si intende:
 - Formalizzazione di una segnalazione
 - Segnalazione informale, occasionale,
- Se appresa in confessione:
cf *Vademecum* 14 



Vademecum

- Bisogna ricordare che una notizia di *delictum gravius* appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cf can. 983 § 1 CIC; can. 733 § 1 CCEO). Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un *delictum gravius*, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere (n. 14).
(*Royal Commission 2013-2017* )



→ Royal Commission Australia

- «Non vi siano esenzioni dagli obblighi di denuncia nelle leggi di segnalazione obbligatoria, o nel reato di “mancata segnalazione” [...], in circostanze nelle quali la conoscenza o i sospetti di violenza sessuale sui minori sono formati sulla base di informazione ricevuta nella, o in connessione con la, confessione religiosa».
(Raccomandazione 7.4)

(→ punibilità dei ministri di culto)



Norme SST art. 4 § 2 (sacramento della Penitenza)



- «Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all'accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell'accusato».

La *notitia de delicto* / 2

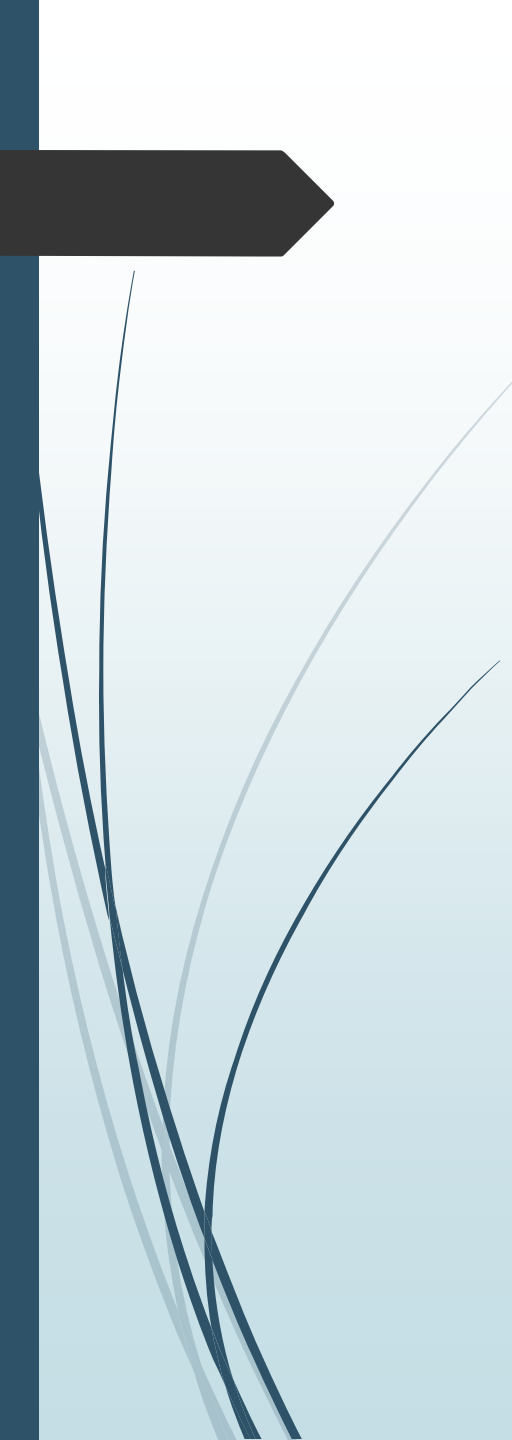
Cosa fare?

- Verificare che si tratti di vero delitto (non basta una azione immorale, riprovevole...)
- «*Saltem verisimilis*»
- Verificare che siano presenti gli elementi minimi per procedere: nome del denunciante, del denunciato, sospetto atto delittuoso...
- Verificare una eventuale prescrizione (che però non è motivo per non procedere)
- L'omissione è talvolta punibile (CUMA, VELM, *Vademecum* 21) →



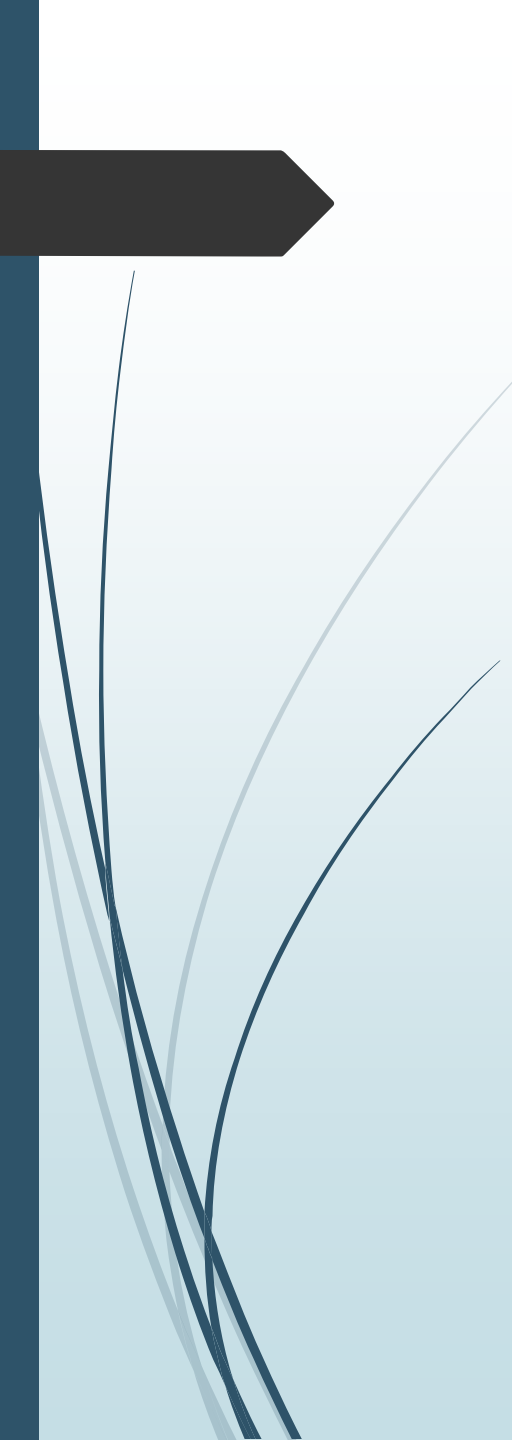
Obbligo di denuncia

VELM art. 3 § 1: «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero *in foro interno*, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, *ha l'obbligo di segnalarlo* tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo».



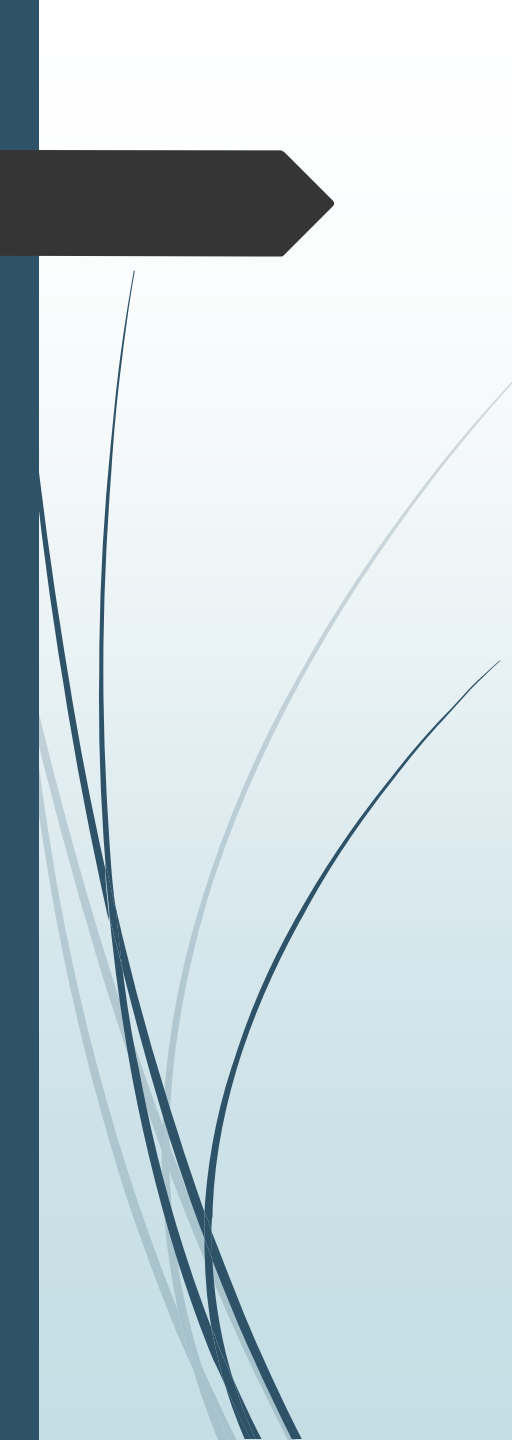
2. Indagine previa / 1

- Cosa *non* è (un processo per stabilire la verità: colpevolezza o meno...)
- Cosa è: una investigazione per capire se la segnalazione/accusa presenti un *fumus delicti*. Non si tratta di assumere prove, ma di valutare la possibilità del delitto. Non si raggiunge la certezza morale (attenzione al «voto» conclusivo)



Indagine previa / 2

- Cosa occorre capire:
 - Verisimiglianza dei fatti segnalati
 - Circostanze (non necessariamente prove o testimonianze formali)
 - Imputabilità
 - Eventuale prescrizione
 - Numero e tempo delle presunte condotte delittuose
 - Generalità delle presunte vittime

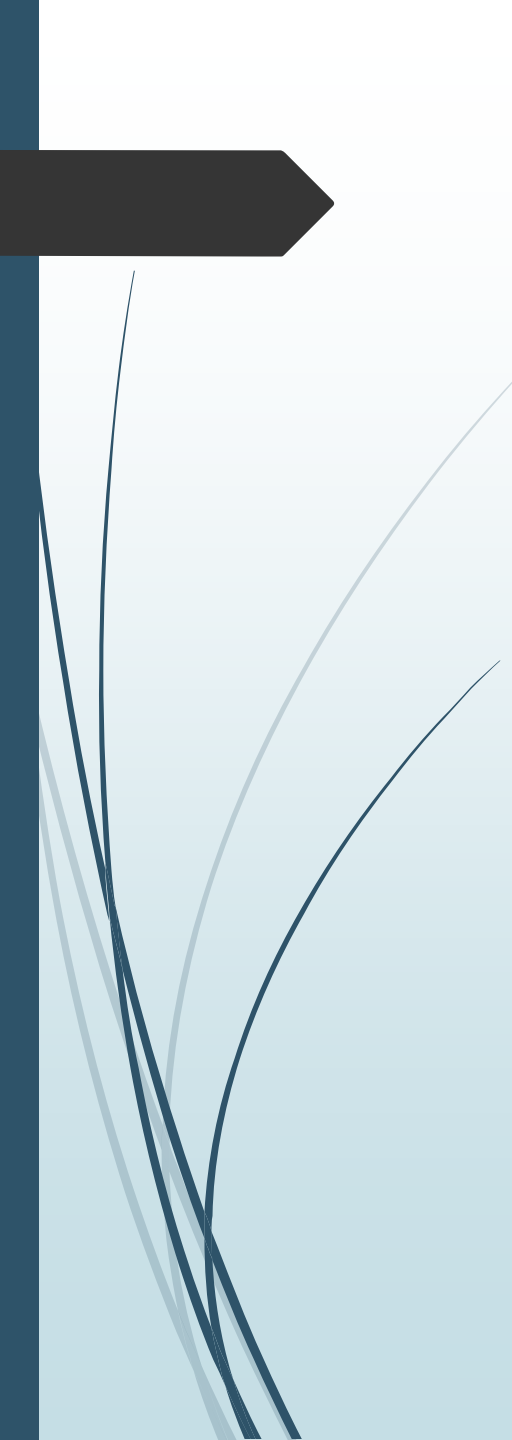


Indagine previa / 3

- Cosa occorre capire:
 - Eventuale danno fisico, psichico, morale
 - Eventuale coinvolgimento del foro interno (in specie: sacramentale: attenzione)
 - Eventuali altri delitti (giudicabili per connessione)
 - Eventuali procedimenti penali statali (es.: decreti penali, sentenze, misure adottate...)
 - Eventuali circostanze esimenti, attenuanti, aggravanti
 - Eventuali altre persone coinvolte con sospetto di delitti
 - Eventuali omissioni, negligenze, insabbiamenti
 - Se possibile: valutazione di credibilità

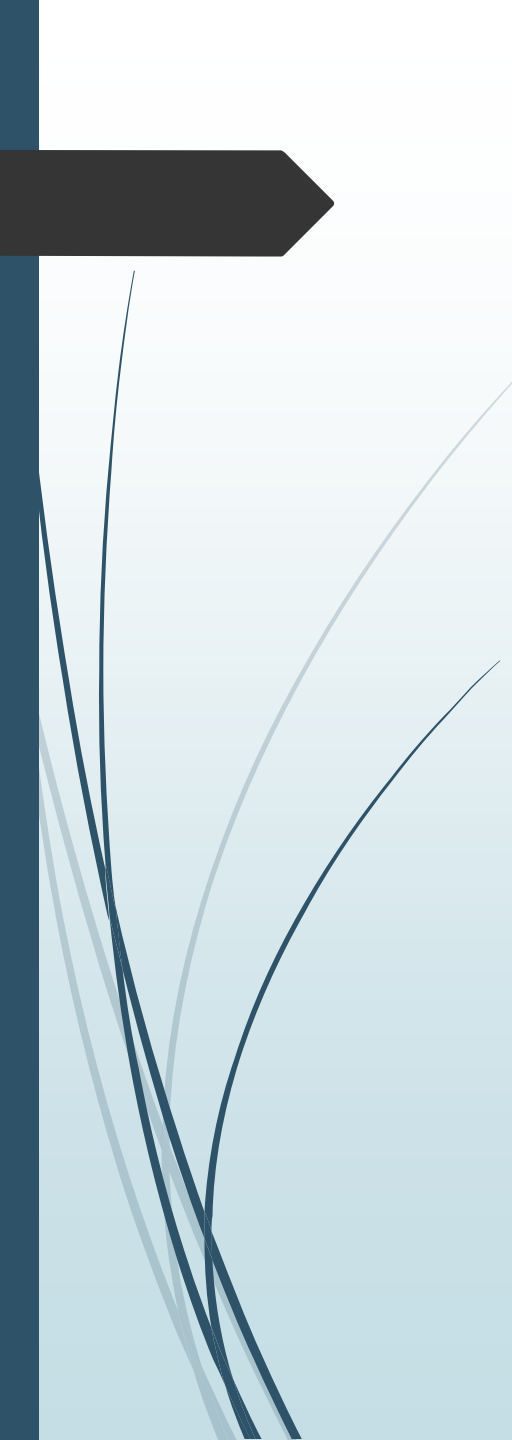
Indagine previa / 4

- L'indagine può essere superflua se il delitto è notorio, acclarato, confessato con i dettagli sufficienti ecc. (*Vademecum* 37)
- Una buona indagine previa permette all'eventuale successivo processo di procedere speditamente, perché gli atti dell'indagine possono confluire negli atti processuali
- Gli atti da compiere (*Vademecum* 38 ss.):
 - Nominare con decreto un investigatore (anche laico), definendo il mandato (poteri, limiti...)
 - Nota bene: non potrà essere la stessa persona delegata come giudice in un eventuale successivo processo giudiziale: cf can. 1717 § 3 CIC, 1468 § 3 CCEO (*idem* per il processo amministrativo)
 - Nominare nel medesimo decreto un notaio (non obbligatorio ma consigliato)



Indagine previa / 5

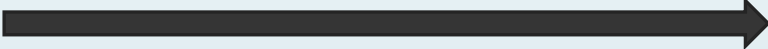
- La questione della riservatezza a tutela della buona fama delle persone coinvolte e della pubblicità della notizia (*Vademecum* 44-45): evitare dichiarazioni anticipate di colpevolezza o innocenza (a meno che il fatto non sia conclamato)
- A conclusione dell'indagine previa:
 - Raccogliere tutti gli atti
 - Consegna all'Ordinario o Gerarca da parte dell'investigatore (se è persona diversa)
 - Se religioso: al Moderatore supremo
 - L'ordinario o Gerarca decreta la chiusura

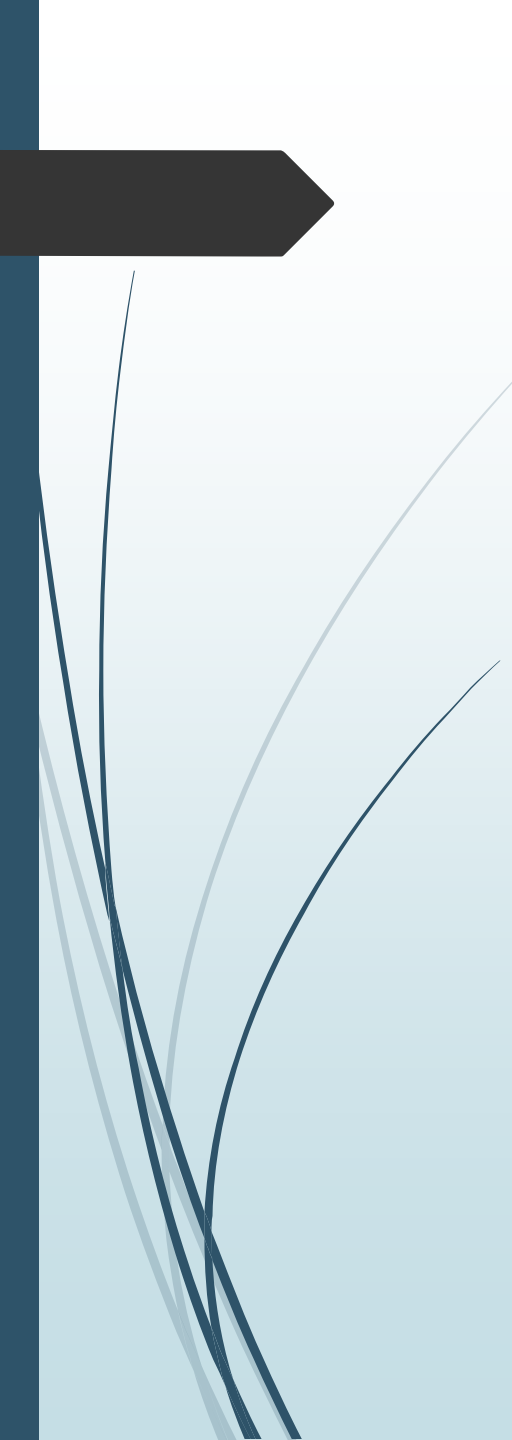


Indagine previa / 6

- Parere dell'investigatore e Voto dell'Ordinario (Moderatore supremo), indicante se vi è *fumus delicti* e suggerendo un'azione da intraprendere da parte del DDF (per es.: archiviare, precetto penale, processo amministrativo, processo giudiziale ecc.)

3. Le misure cautelari

- Regola generale: in qualunque stadio del processo
- Eccezione per i delitti riservati: fin dall'i.p.
- Vanno imposte e notificate in base alle norme sui precetti singolari (can. 49 e 1319 CIC)
- Can. 1722: elenco tassativo 
- Possibilità per l'Ordinario di imporre altre misure disciplinari (ma attenzione ai semplici "trasferimenti di ufficio o di casa"!)
- Evitare il termine "sospensione" (*Vademecum* 62 - senza entrare nel dibattito...): meglio *divieto* o *proibizione*.
- Restano in vigore fino a revoca o fino al termine della procedura (decadono *ipso facto*)



Can. 1722

- L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso, allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.

Esempio di decreto per imporre misure cautelari (can. 1722)

Poenalis-Rev. N.N.

Io sottoscritto Mons., Vescovo di

preso atto della denuncia presentata in data... dal signor NN.
al Vicario generale della Diocesi don NN riguardante il rev.do NN;

Considerato che la denuncia riguarda fatti presumibilmente compiuti nel periodo ...

Atteso che tali fatti sarebbero configurabili come delitti contro il sesto comandamento del decalogo con minori (cfr. can. 1398 § 1 CIC; mp SST art. 6,1); di competenza esclusiva del Dicastero per la Dottrina della Fede

- 
- Considerato che a carico del rev.do NN è stato avviato un procedimento penale nel foro civile presso la Procura di (città) con ipotesi di delitto ...
 - preso atto del mandato conferito dal Dicastero per la Dottrina della Fede al sottoscritto Ordinario diocesano affinché proceda all'Indagine previa ex can. 1717 CIC;
 - atteso che ricorrono tutti i presupposti di legge per l'emanazione di misure cautelari nei confronti del chierico medesimo (cfr. can. 1722 CIC);
 - *Altre eventuali premesse: scandalo pubblico, notizie sui media, detenzione...*

PREMESSO QUANTO SOPRA CON IL PRESENTE
DECRETO



impongo al reverendo don NN.

- il divieto di celebrare o concelebrare il sacrificio eucaristico pubblicamente e alla presenza di fedeli;
- la revoca della facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli, eccetto i casi di cui ai cann. 976 e 986 § 2 CIC;
- la revoca della facoltà di predicare;
- il divieto di avere contatti volontari di qualsivoglia natura, in qualunque modo e con qualsiasi mezzo con minorenni e comunque in assenza di altro adulto responsabile;
- l'obbligo di risiedere nella casa della comunità di... sita in...;
- l'obbligo di non allontanarsi da tale residenza senza il mio espresso consenso, allorché dovrà comunicare il motivo e la destinazione dei suoi spostamenti e che ciò sia solo per il tempo strettamente necessario;



- il divieto di utilizzo di PC, Tablet, smartphone ed altri dispositivi analoghi;

Impartisco formale avvertimento che nel caso di violazione dei provvedimenti di cui sopra si procederà a norma del can. 1371 CIC.

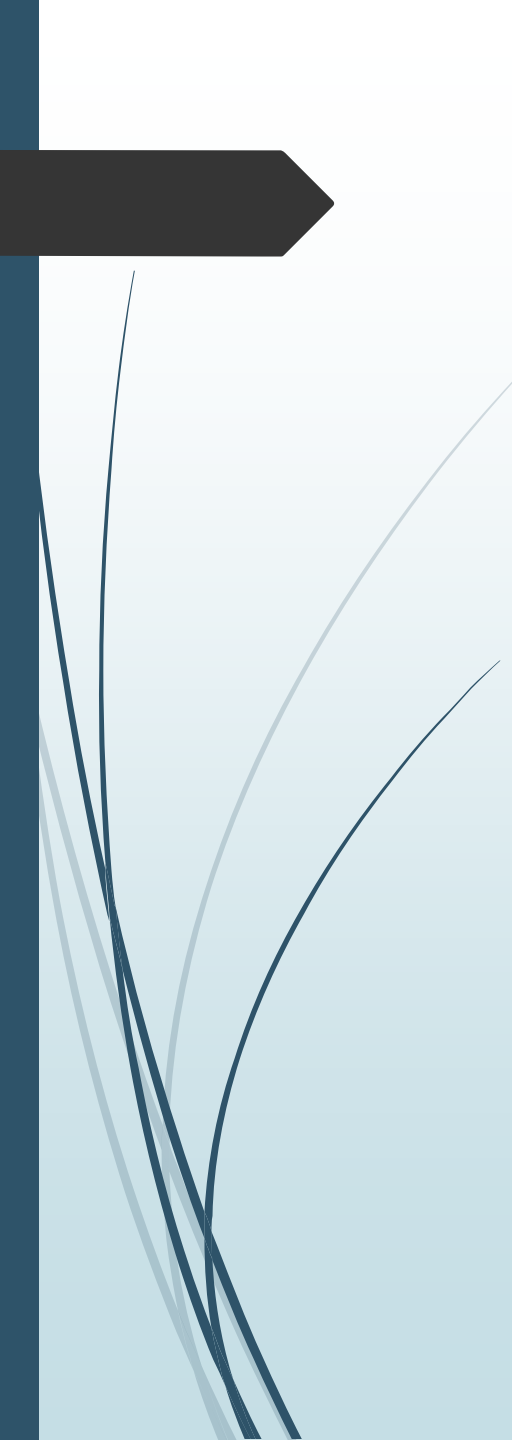
Il presente provvedimento ha efficacia dalla notifica all'interessato e cesserà con la definizione del procedimento aperto dal Dicastero per la Dottrina della Fede nei suoi confronti.

Luogo e data

FIRMA/TIMBRO DEL VESCOVO

FIRMA CANCELLIERE VESCOVILE

DATA E FIRMA DELL'INTERESSATO

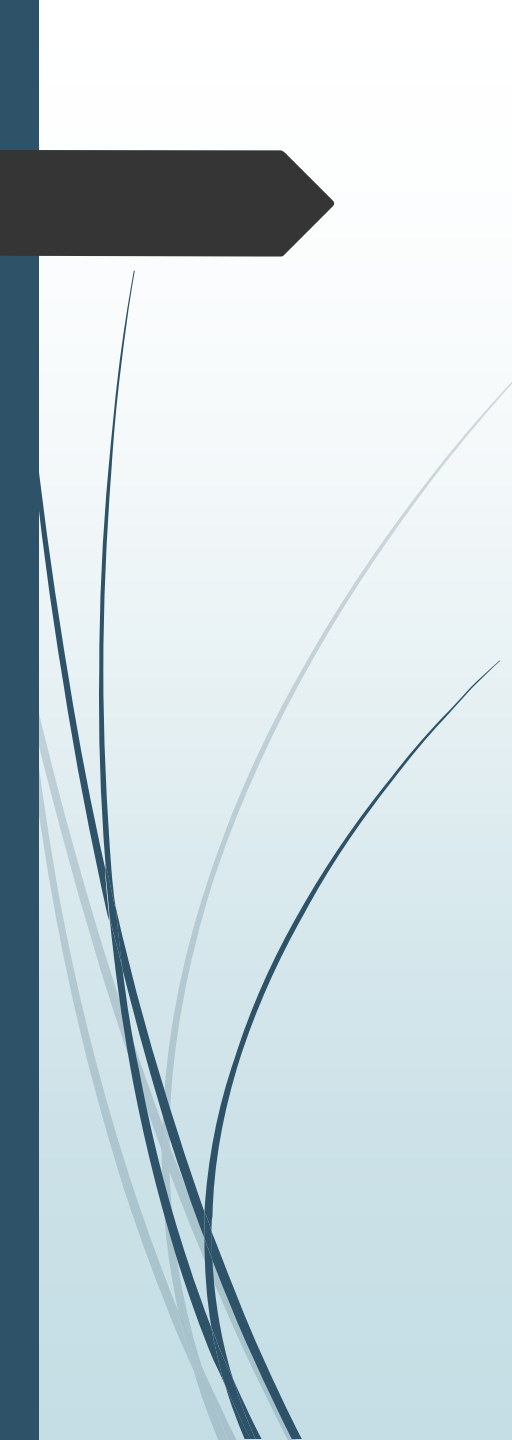


4. Le pene canoniche / 1

- Adeguata alla natura spirituale della Chiesa (*ius puniendi*)
- Di natura differente da quelle stabilite dalle leggi civili degli Stati
- Privazione per il reo di qualche bene (spirituale) tipico della Chiesa, come ad esempio il diritto di accedere ai Sacramenti, di esercitare determinati uffici o funzioni, ecc.

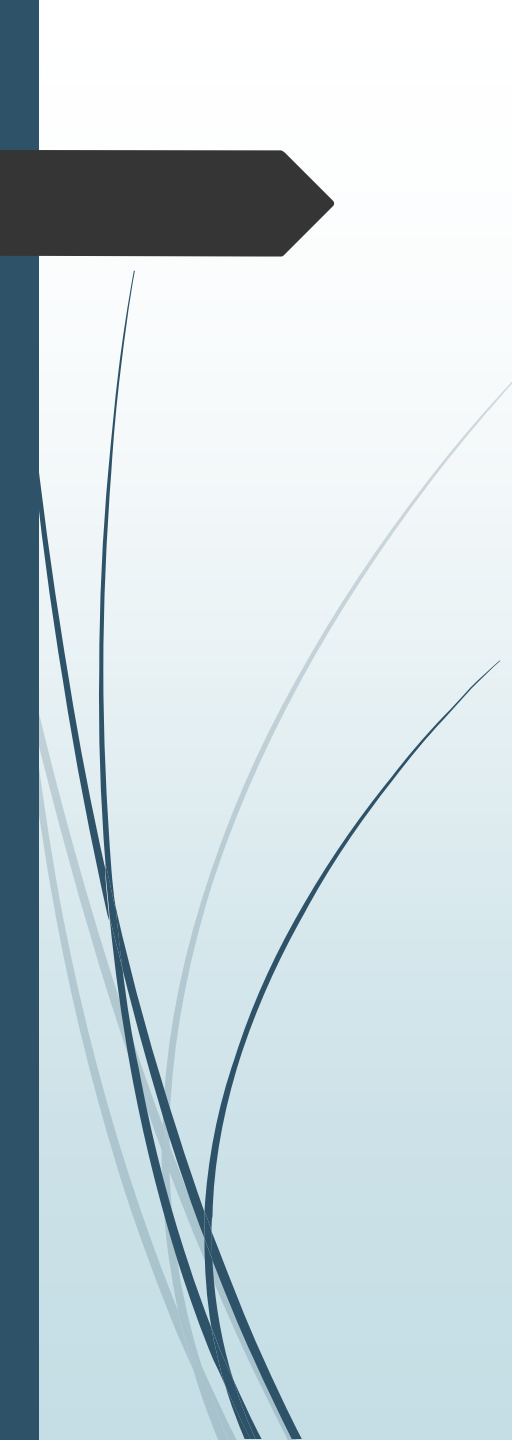
4. Le pene canoniche / 2

- Due generi:
 - Medicinali (censure): privano il delinquente dell'accesso a determinati beni ecclesiali (principalmente ai Sacramenti) e hanno la finalità primaria di promuovere il **pentimento del reo**, in modo che quanto prima possa nuovamente essere partecipe di tali beni della Chiesa.
 - Espiatorie: hanno come obiettivo la punizione e la penitenza del reo, indipendentemente dal suo pentimento interiore, cercando oltre alla sua ammenda il **ristabilimento della giustizia e la riparazione dello scandalo.**



Can. 1341

- L'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

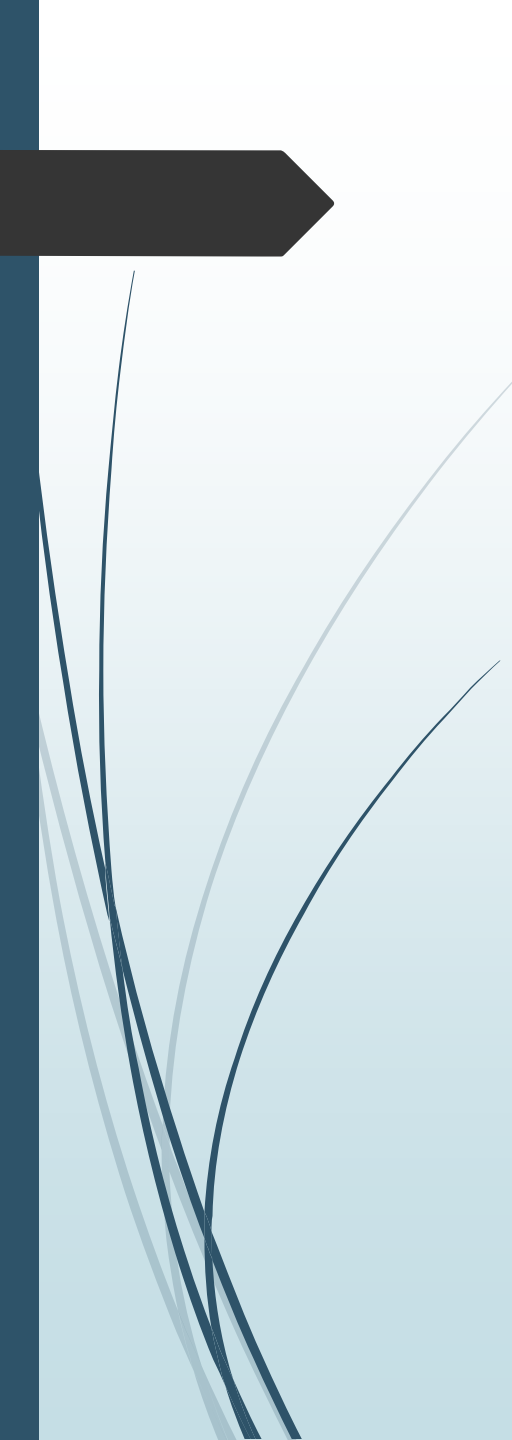


Can. 1336 ingiunzione

§ 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.

§ 2: Ingiunzione:

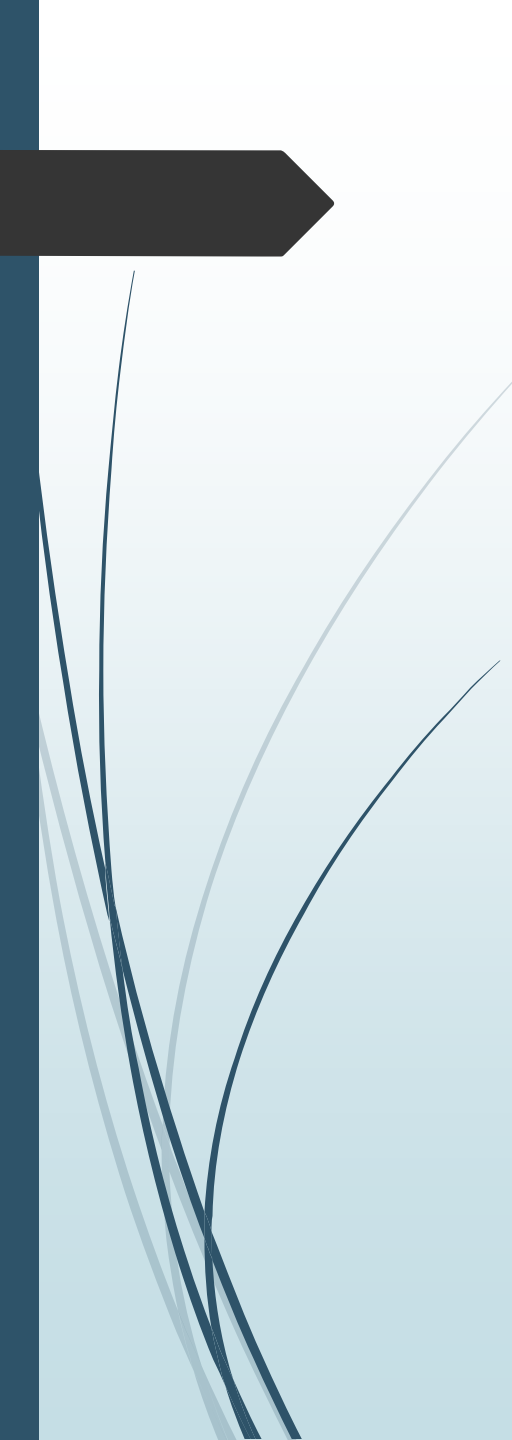
- 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
- 2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.



Can. 1336 proibizione

§ 3: Proibizione:

- 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;
- 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi;
- 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;
- 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;
- 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;
- 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;
- 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso.

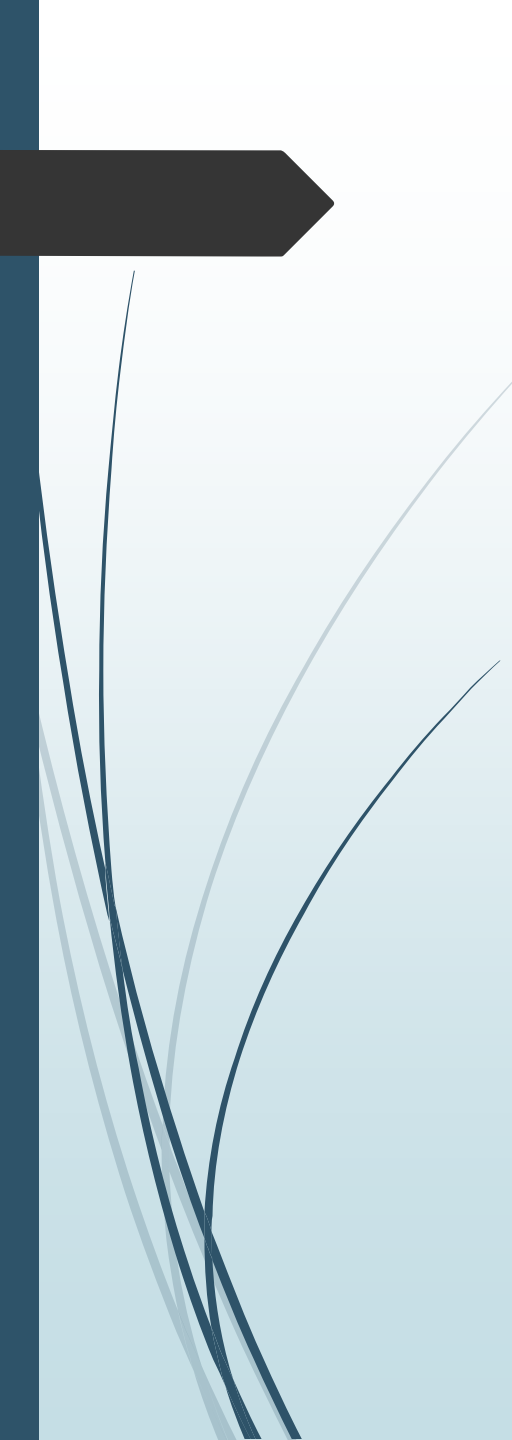


Can. 1336 privazione e dimissione

§ 4 Privazione:

- 1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi;
- 2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;
- 3° della potestà delegata di governo;
- 4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;
- 5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1.

§ 5. La dimissione dallo stato clericale.

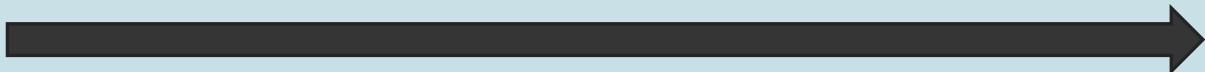


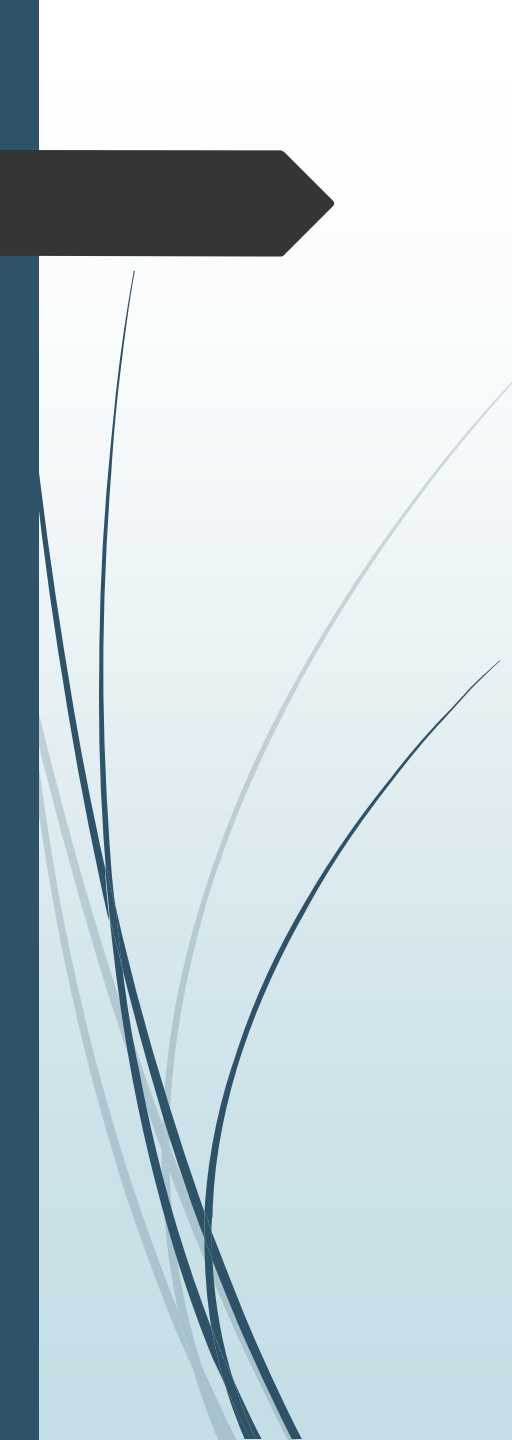
Le pene canoniche/3

- Per le pene medicinali: una volta constatato il pentimento del reo e adempiuto l'obbligo di riparazione o restituzione, costui ha il diritto di essere assolto e liberato dalla pena. La remissione di censure nel foro interno segue regole proprie (can. 1357).
- Nel caso invece delle pene chiamate “espiatorie”, il pentimento del reo non influisce – almeno direttamente – nella cancellazione della pena: occorre che essa venga soddisfatta col fine di espiazione e di riparazione del disordine e dello scandalo causato, sebbene sia sempre possibile, alle dovute condizioni, ottenere la remissione da parte dell'autorità competente.



5. Rimedi penali

- I “rimedi penali”, di cui si occupa il can. 1339, servono in generale per prevenire e cercare di scongiurare il rischio di reati, evitando che determinate situazioni possano deteriorarsi irreparabilmente. A tale fine l’Autorità ecclesiastica ha diverse strade da percorrere: può fare ammonizioni, riprensioni, imporre certe vigilanze o dare precisi ordini o comandi con ingiunzione di sanzioni, denominate “precetti penali”.
- 



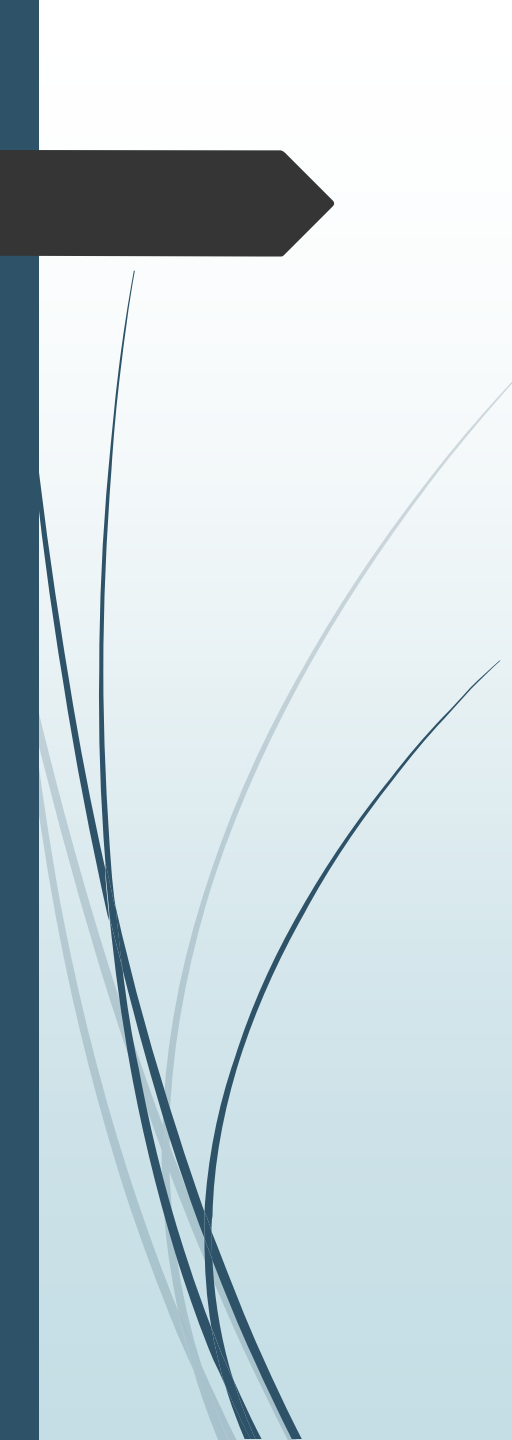
Can. 1339

§ 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto.

§ 2. L'Ordinario può riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.

§ 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.

§ 4. Se, una o più volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l'Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare.



Precetto penale

- L'Autorità legittima può imporre direttamente a una persona – o anche a più persone ben identificate – qualcosa (una condotta) da fare o da omettere, minacciando una pena nel caso di disobbedienza.
- Il precetto ha forza di legge anche se limitatamente alla persona (o persone) a cui è indirizzato.

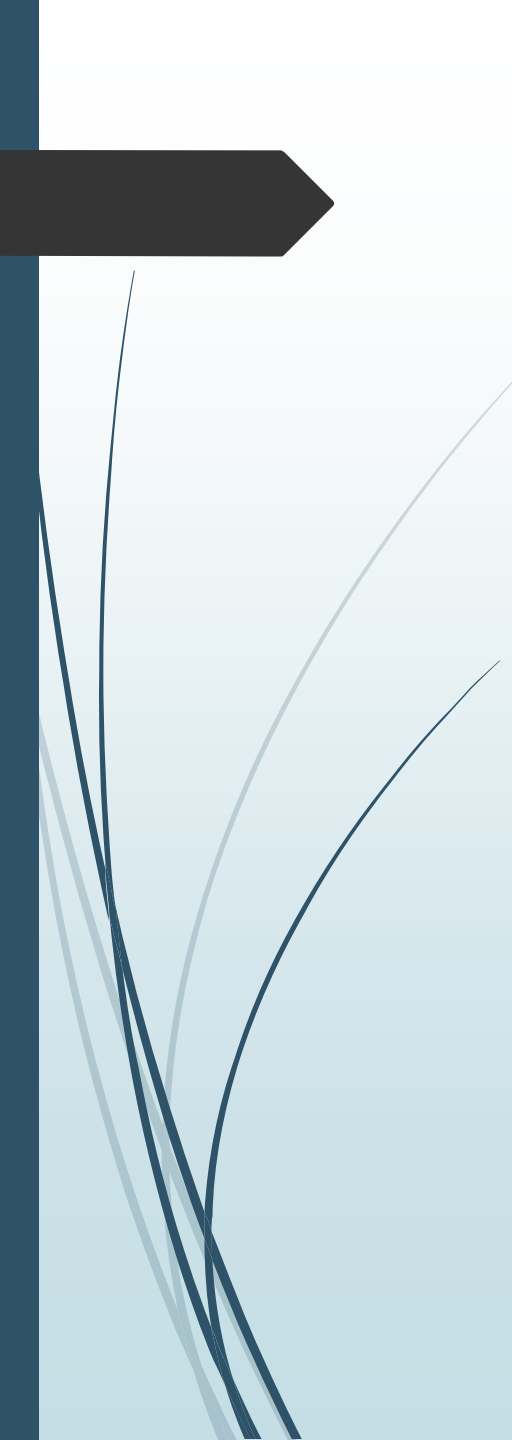
Come vengono imposte le pene?

Ferendae sententiae

- Con sentenza del giudice
- Con decreto amministrativo della Autorità ecclesiastica competente

Latae sententiae

- Nella Chiesa, l'Autorità ecclesiastica possiede una potestà che riguarda anche il “foro interno” e, di conseguenza, esistono sanzioni penali non inflitte dal giudice ecclesiastico, ma “automatiche”, e cioè inflitte dalla coscienza del soggetto, quando è consapevole di aver infranto una legge penale che è legata ad una pena di questo tipo. vincolano il soggetto dal momento in cui prende coscienza del fatto e della sua conseguenza penale, oltre che morale, di peccato.



6. Il segreto e la riservatezza

Un duplice valore del segreto: nascondere o proteggere?

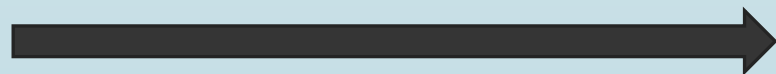
- È una questione di bilanciamento tra beni. Quando è il tempo di tacere e quando quello di parlare? E parlare cosa significa: dire tutto o una parte?
- Il valore della trasparenza, spesso invocato, è assoluto? Oppure cede di fronte a beni che potrebbero essere pregiudicati?



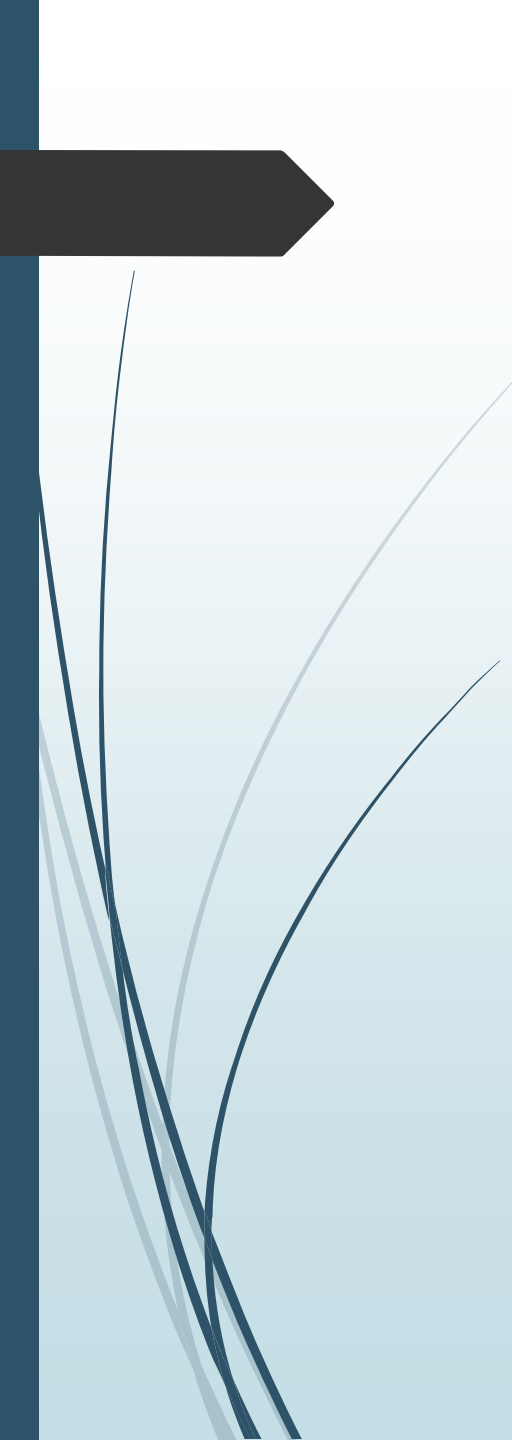
Il segreto e la riservatezza / 2

Diversi tipi di segreto:

- Naturale
- Promesso
- Commesso
 - di ufficio o professionale o in ambito amministrativo
- Sacramentale (matrimonio e penitenza: sigillo)
- Pontificio



Archivio segreto

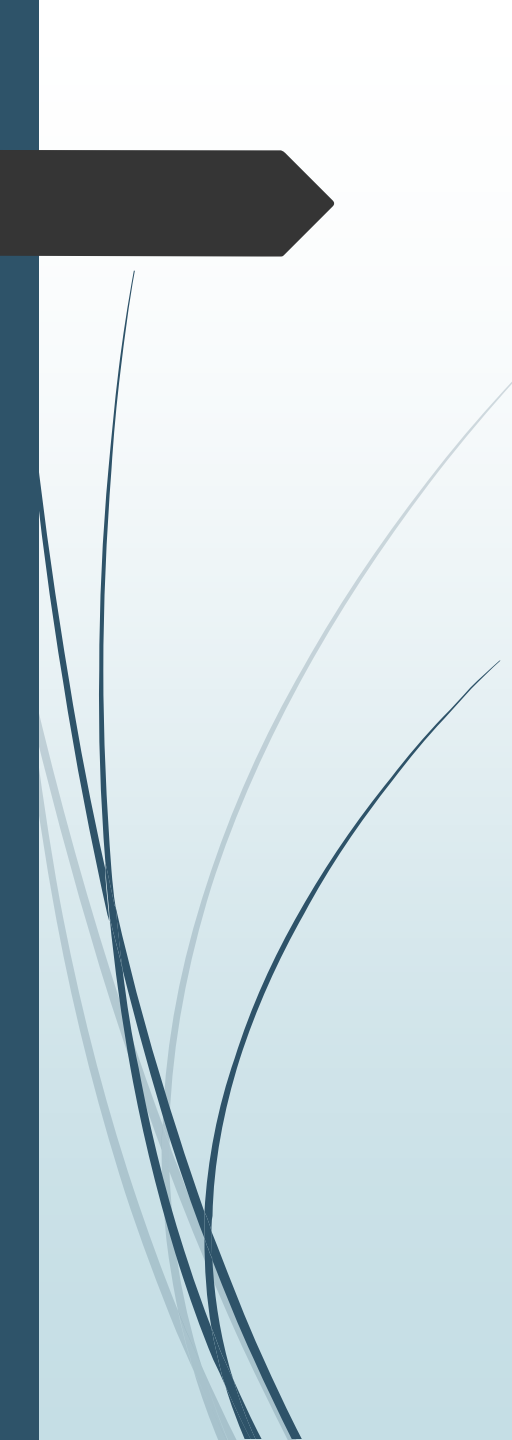


Il segreto e la riservatezza / 3

Archivio segreto: cann. 489-490: in ogni diocesi, nella curia diocesana, vi deve essere obbligatoriamente un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, un armadio o una cassa chiusa a chiave e inamovibile, in cui custodire con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto (cf can. 489 § 1).

Tra le varie cose contiene:

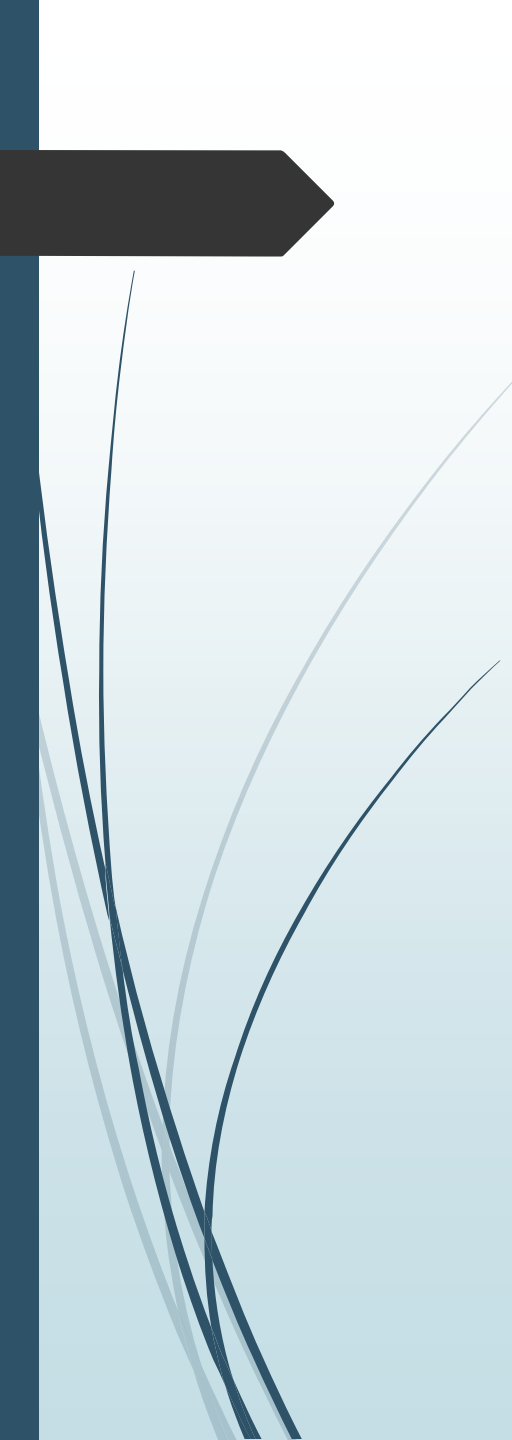
- i documenti attestanti ammonizioni o riprensioni inflitte dall'ordinario diocesano come rimedi penali (cf can. 1339 § 3);
- gli atti dell'indagine previa a un processo penale così come i relativi decreti dell'ordinario con i quali l'indagine ha inizio o si conclude, e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale (cf can. 1719).



Il segreto e la riservatezza / 4

Solo il Vescovo ne ha la chiave

Archivio segreto: can. 489 § 2 dispone che ogni anno vengano distrutti – il can. 379 § 1 del Codice del 1917 addirittura prescriveva «comburantur» – i documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti o se tali cause si siano concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando in tali casi solo un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.



Il segreto pontificio nelle cause penali

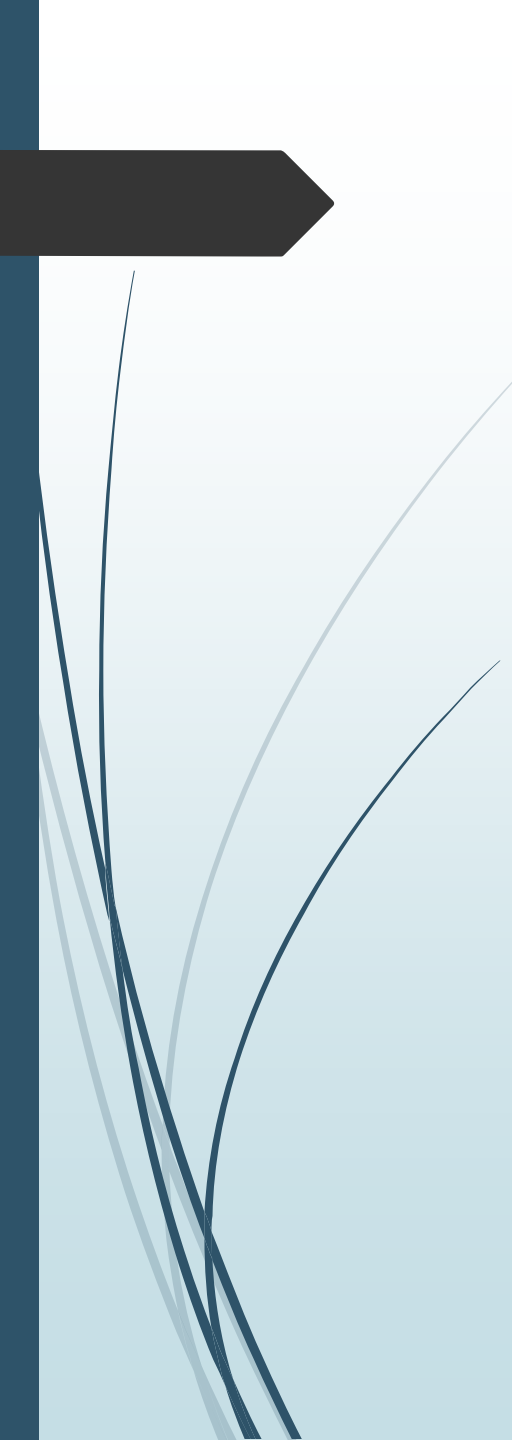
Su tutti i delitti riservati vige il segreto pontificio

Eccezione: abusi su minori solo relativamente a denunce, processi, decisioni

Su queste ultime vige il segreto di ufficio

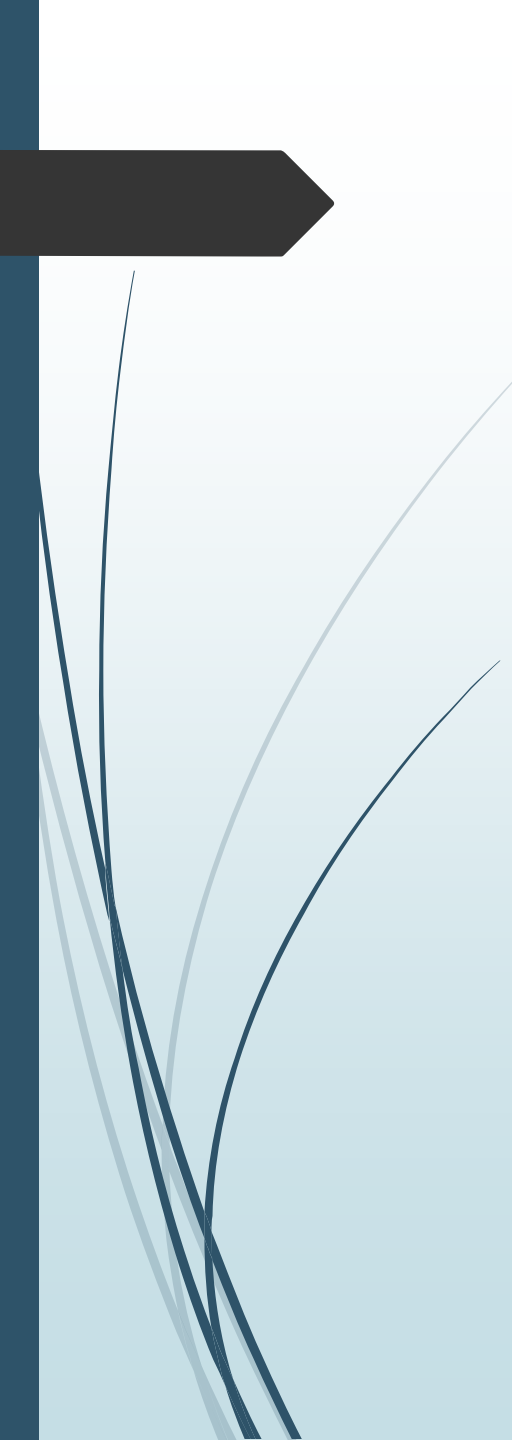
Questioni:

- Come distinguere i vari tipi di segreto in cause complesse? (es.: con più capi di imputazione)



Il segreto e la riservatezza / 5

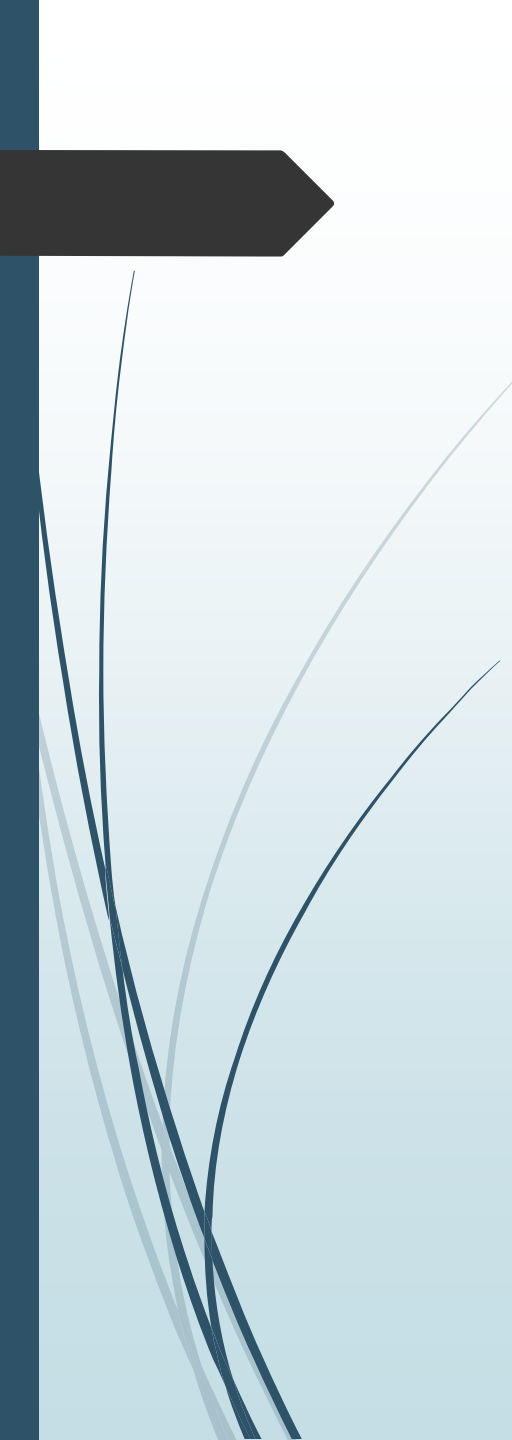
- Occorre molta attenzione nella trattazione dei dati raccolti in occasione di segnalazioni, i.p., processi ecc. (custodia degli atti..., silenzio...)
- Se è coinvolto il segreto della confessione (sigillo per il confessore) vi deve essere una peculiare precauzione
- Come fare se chi depone esige il segreto sul suo nome o sui fatti?
- Cosa accade se si viola il patto di riservatezza?



Il segreto e la riservatezza / 6

Il rapporto con le autorità dello Stato:

- Collaborazione
- Acquisizione degli atti delle indagini (o processi) presso procure o tribunali
- Cosa fare quando viene richiesto il materiale dalle autorità dello Stato?



7. Il processo penale

- Tre modalità di inflizione della pena:

- a. **Processo giudiziario**: risponde al principio accusatorio, con il contraddittorio delle parti e la terzietà dei giudici.

- N.B.: le due parti sono la pubblica accusa e la difesa, non la vittima ma il promotore di giustizia che è l'attore dell'azione penale a nome della Chiesa (si evita la dinamica vendicativa)

- b. **Processo amministrativo** (o extragiudiziale): risponde al principio inquisitorio, ovvero colui che svolge l'indagine emette poi la decisione, salvo il diritto di difesa



Il processo penale /2

c. **La dimissione *ex officio et in poenam***: si tratta di un provvedimento estremo e raro, assunto dal romano pontefice quando concorrono l'evidenza del delitto, la sua speciale gravità e l'esercizio di difesa del chierico.

Alcuni principi giuridici utili da conoscere

- o Principio di legalità
- o Diritto di difesa (patrono ecc.)
- o Proporzionalità della pena
- o Presunzione di innocenza
- o Diritto di appello e ricorso
- o Prescrizione dell'azione criminale
- o Diritto di non accusare se stessi (no giuramento)
- o Ne bis in idem
- o Obbligo di denuncia: in quali casi? A quali condizioni?



1. Principio di legalità

Nullum crimen, nulla poena sine lege poenali praevia

Non si può condannare una persona se ha commesso atti che – pur essendo immorali – non costituiscono delitto canonico.

Eccezione: can. 1399: «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali».



2. Diritto di difesa

Va sempre assicurato all'accusato (non necessariamente all'indagato, che può essere all'oscuro dell'indagine a suo carico).

Il patrono può essere anche procuratore, può essere chierico o laico, munito di titoli.

La negazione del diritto di difesa dà luogo alla nullità del processo



3. Proporzionalità della pena

Pro gravitate criminis puniatur

Va assicurata una pena proporzionata alla gravità del delitto, tenuto conto delle circostanze, dello scandalo arrecato, dei danni inferti, della condizione del reo ecc.



4. Presunzione di innocenza

Can. 1321 - § 1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

L'azione della Chiesa deve sempre evitare che l'accusato/indagato/imputato (e anche condannato se non definitivamente) sia ritenuto colpevole.

Talvolta neanche la confessione del soggetto depone in favore di una colpevolezza penale.



5. Diritto di appello o di ricorso

Il reo ha diritto a una serie di appelli (se giudicato con processo giudiziario) o ricorsi (se la via seguita è quella amministrativa) presso istanze gerarchicamente superiori, al fine di garantire una giustizia equa e proporzionata.

Si può appellare/ricorrere anche in caso di non colpevolezza, se il reo si sente ingiustamente leso e intende ripristinare la verità.



6. Prescrizione dell'azione criminale

Ogni delitto ha i suoi termini di prescrizione dell'azione penale e criminale.

Per i delitti riservati il termine è 20 anni

Per il delitto *contra sextum* decorrono a partire dal 18.mo anno di età della vittima

Il DDF ha la facoltà di derogare dalla prescrizione nei casi particolarmente gravi ed eclatanti, sempre garantendo il diritto di difesa del reo nonostante il tempo trascorso.



7. Diritto di non accusare se stessi

Nemo tenetur se detegere

Si tratta di un principio di diritto naturale, appartenente ai capisaldi della nostra civiltà giuridica.

Per questo al reo non può essere imposto giuramento.

Questione: una tensione tra ordine morale (dire la verità) e ordine giuridico (proteggere se stessi)



8. In caso di dubbio

In dubio pro reo

Si tratta di un principio di diritto naturale, appartenente ai capisaldi della nostra civiltà giuridica.

L'onere della prova grava sull'accusa. Per sé l'accusato può restare inerte di fronte a una accusa debole e infondata che suscita il dubbio. C'è certezza quando si esclude una ipotesi plausibile contraria. Viceversa c'è il dubbio.



9. Nessuno può essere giudicato due volte sulla stessa accusa

Ne bis in idem

Si tratta di un principio di diritto naturale, appartenente ai capisaldi della nostra civiltà giuridica.

Ciò significa che la decisione definitiva deve essere ritenuta tale.

Ma il principio non si applica per nuove accuse anche relative allo stesso delitto.

9. Obbligo di denuncia

VELM art. 3 § 1: «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero *in foro interno*, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, *ha l'obbligo di segnalarlo* tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo».



Concludendo...

«La vostra missione è quella di aiutare a garantire la prevenzione degli abusi. Tuttavia, essa non è mai solo un insieme di protocolli o procedure. Si tratta piuttosto di contribuire a formare, in tutta la Chiesa, una cultura della cura, in cui la tutela dei minori e delle persone in situazioni di vulnerabilità non sia vista come un obbligo imposto dall'esterno, ma come una naturale espressione di fede. Ciò richiede quindi un processo di conversione in cui le sofferenze degli altri siano ascoltate e ci spingano ad agire. A questo proposito, le esperienze delle vittime e dei sopravvissuti sono punti di riferimento essenziali. Sebbene siano certamente dolorose e difficili da ascoltare, portano alla luce con forza la verità e ci insegnano l'umiltà mentre ci sforziamo di assistere le vittime e i sopravvissuti. Allo stesso tempo, è proprio attraverso il riconoscimento del dolore provato che si apre un percorso credibile di speranza e rinnovamento».

Leone XIV, Discorso alla PCTM, 16 marzo 2026